



0055 50000

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
UFFICIO II - SEZIONE II
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO "POLIZIA PENITENZIARIA"

Prot. n.
LETTERA CIRCOLARE

Roma, li



GDAP-0101431-2006

FU-GDAP-2000-21/03/2006-0101431-2006

- Alle Direzioni Generali
- All'Istituto Superiore di Studi Penitenziari
- All'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali
- All'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo
- All'Ufficio per l'attività di coordinamento, consulenza e supporto per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali ed il Terzo Settore
- All'Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato
- All'Ufficio del Contenzioso
- Al Gruppo Operativo Mobile
- All'Ufficio per il Coordinamento delle Traduzioni e dei Piantonamenti
- Al V.I.S.A.G.
- Alle Sezioni della Segreteria Generale
- Alla Segreteria di Sicurezza
- All'Ufficio del Consegnatario Cassiere
- All'Economato C.E.D.
- All'Ente di Assistenza
- Alla Cassa delle Ammende
- Al Nucleo Permanente Progetti F.S.E.
- Al Gruppo Sportivo "Fiamme Azzurre" ed A.S. "Astrea"

S E D E



Ministero della Giustizia

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Agli Istituti penitenziari per adulti

Agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna

Alle Scuole di Formazione e Aggiornamento
del Corpo di Polizia e del Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista"

Al S.A.D.A.V.

Ai Magazzini Vestiario

L O R O S E D I

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia
Minorile

ROMA

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

S E D E

**OGGETTO: Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge Finanziaria 2006) decorrenza
1° gennaio 2006.-**

**Legge 23 febbraio 2006, n.51 di conversione del Decreto Legge 30
dicembre 2005, n.273 recante (Definizione e proroga di termini,
nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi
all'esercizio di deleghe legislative) decorrenza 1° marzo 2006.-**

Si comunica che la legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), pubblicata nel Supplemento Ordinario n.211 alla G.U. n.302 del 29 dicembre 2005, ha apportato, **con decorrenza 1° gennaio 2006**, sostanziali modifiche sia alla normativa che regola l'istituto della missione di tutti i dipendenti pubblici, compresi quelli delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, sia alla normativa che regola la concessione di cure, protesi ed altre prestazioni sanitarie con oneri a carico dell'Amministrazione.



Ministero della Giustizia

Per quanto attiene il trattamento economico di missione si comunica che:

il comma 213 dispone **la soppressione dell'indennità di trasferta** prevista all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n.417 e all'articolo 1 primo comma, del D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513, **dell'indennità supplementare** prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n.836, nonché **dell'indennità** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n.320. Il medesimo comma prevede, altresì, **la soppressione** delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relative alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed in quello di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.

il comma 215 prevede che tutte le indennità collegate a specifiche posizioni di impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n.86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n.97 e successive modificazioni, e all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n.133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge n.266/2005.

il comma 216 prevede, ai fini del contenimento della spesa pubblica, che al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per **la classe economica**. Il medesimo comma prevede l'abrogazione del quinto comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Pertanto, **con decorrenza 1° gennaio 2006** al personale in servizio di missione, nell'ambito del **territorio nazionale**, non dovrà più essere corrisposta la diaria di missione; non dovrà più essere corrisposta **l'indennità supplementare** (del 10% sul costo del biglietto per viaggi di missione su mezzi di trasporto di linea per via terrestre o marittima e/o del 5% del costo del biglietto per viaggi di missione su mezzi aerei) prevista dall'art.14, primo e secondo comma della legge n.836/1973 sia per le missioni all'interno che all'estero; nei confronti dei **Dirigenti Generali e qualifiche equiparate** che si rechino in missione o per viaggio di servizio, **all'estero**, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite della spesa per **la classe economica**.

Continuano ad essere corrisposti, con le modalità e nei limiti allo stato in vigore, i rimborsi previsti dall'articolo 6, comma 3, del D.P.R.16 marzo 1999, n.254 "servizio passivo" e dall'articolo 7 comma 9 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 "rimborso forfetario".



Ministero della Giustizia

Quanto sopra premesso, si precisa che con decorrenza **1° marzo 2006**, data di entrata in vigore della **legge 23 febbraio 2006, n.51**, pubblicata nel Supplemento Ordinario n.47 alla G.U. n.49 del 28 febbraio 2006, **l'indennità di trasferta, per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, è stata ripristinata.**

L'articolo **39-undetricies** della suddetta legge n.51/2006 **ha soppresso** le parole **"nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate"** contenute nel comma 213 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006.

Pertanto, il **comma 213** dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 **è così modificato:** *"L'indennità di trasferta di cui all'art.1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n.417, e all'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n.513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n.836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n.320 sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relative alle carriere prefettizia e diplomatica"*.

Il medesimo articolo **39-undetricies** della **legge 23 febbraio 2006, n.51**, ha, contestualmente, previsto l'inserimento, dopo il comma 213 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, **di un ulteriore comma il 213-bis** recante **"le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio"**.

Per i servizi di missione espletati dal 1° gennaio al 28 febbraio c.a., è stato avanzato apposito quesito al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P. si fa riserva, pertanto, di comunicare le determinazioni che il suddetto Dicastero assumerà in proposito.

Per quanto attiene le innovazioni in materia sanitaria si comunica che:

Con decorrenza **1° gennaio 2006** per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica, riconosciuta dipendente da causa di servizio, si considera, esclusivamente, **l'importo dello stipendio tabellare** in godimento alla data di presentazione della domanda, **con esclusione** di tutte le altre voci retributive anche se aventi carattere fisso e continuativo (**comma 210**). Tale disposizione **non si applica** ai dipendenti che abbiano presentato domanda **antecedentemente** alla data del 1° gennaio 2006 per i quali, ai fini della determinazione dell'equo indennizzo, si applicano le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2005 (**comma 211**).

Il comma 8 dell'art. 68 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, è stato così sostituito **"Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'Amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica**



Ministero della Giustizia

eventualmente subita dall'impiegato"; ne consegue che il **rimborso delle spese di cura**, per malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, **non è più a carico dell'Amministrazione (comma 219).**

Sono abrogati gli articoli dal 42 al 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, nonché la legge 1° novembre 1957, n.1140, la legge 27 luglio 1962, n.1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse (**comma 220**).

Sono abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'Amministrazione comprese quelle contenute nei contratti collettivi nazionali, nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatiche nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. *Continuano ad essere a carico dall'Amministrazione della difesa le prestazioni dovute nei confronti del personale delle Forze Armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbiano contratto malattia o infermità, nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale* (**comma 221**).

Per quanto sopra, tutte le istanze presentate nell'anno 2005 per effettuare cicli di cure, nell'anno 2006, presso strutture del Ministero della Difesa devono intendersi rigettate.

Si precisa, infine, che il **dipendente invalido per servizio**, vale a dire colui al quale sia stata accertata una infermità dipendente da causa di servizio che abbia determinato una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie previste dalla legge, potrà fruire dei quindici giorni di congedo straordinario (ipotesi prevista dall'articolo 37, 2 comma del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3) per effettuare le cure richieste dallo stato di invalidità **esclusivamente a proprie spese.**

Del contenuto della presente, le SS.LL. sono invitate a dare massima diffusione a tutto il personale dipendente.-

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaspare SPARACIA